



## COMMENTO

### ***Carried interest da valutare caso per caso***

#### *Premessa*

Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50  
Art. 60

1. I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:

a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;

b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

#### La posizione dell'Amministrazione finanziaria

Con la risposta del 23 ottobre 2024, n. 209, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'attribuzione ai manager di strumenti finanziari partecipativi a latere rispetto al pacchetto remunerativo (fisso più variabile) di mercato a fronte di un investimento del manager che ha





contratto anche un finanziamento con la società a tal fine costituiscono *uncarried interest* tassato al 26 per cento.

L'Agenzia conferma la tesi della rendita finanziaria tassata al 26 per cento **anche in presenza di un esborso inferiore all'1%** dell'investimento complessivo. La presunzione di *carried interest* non viene ritenuta automatica ma si dovrà tener conto anche di altri elementi. Nello specifico la presenza di una remunerazione di lavoro dipendente adeguata costituisce un elemento a favore, come anche la potenziale perdita delle somme che è un fattore di comunanza di interessi fra soci ordinari e manager. Il fatto che il dipendente abbia un pacchetto retributivo composto da elementi fissi e variabili compatibili con il mercato e che abbia investito una somma rilevante se confrontata alla retribuzione depone a suo favore, come il fatto che non ci sia obbligo di restituzione delle somme. Costituiscono elementi che riconducono alla logica di redditi finanziari i cosiddetti *trigger events* (quotazione, cessione della maggioranza della società). Giocano invece a sfavore le clausole di *leavership* che di fatto impongono una cessione degli strumenti nel caso in cui si interrompa il rapporto di lavoro subordinato. Però l'Agenzia fa una valutazione d'insieme e la presenza di molti più elementi a favore rispetto alla *leavership* consente di dare parere positivo alla natura finanziaria del *carried interest*.